

TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA

- SEZIONE LAVORO -

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

^^^

PER: MONICA DAVI (C.F.: DVAMNC77H41G273D), nata a Palermo il 01.06.1977 e residente a Ferrara in Via Aeroporto 118/c, rappresentata e difesa, giusto mandato in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Cinzia Ganzerli (C.F. GNZCNZ76H61E897L), dall'Avv. Domenico Naso (C.F. NSADNC65M03H501Z) e dall'avv. Mirka Ricci (cod. fisc. RCC MRK 72B58 C814 P) del foro di Ferrara, in forza di mandato apposto in calce al presente ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Mirka Ricci in 44121 Ferrara, via Borgo dei Leoni n. 76 (recapiti ai sensi e per gli effetti del D. l. 6 luglio 2011, n. 98 s.m.i.: a mezzo fax ai numeri 06 42005658, 0376 1430353 e 0532 1911242; a mezzo PEC agli indirizzi domeniconaso@ordineavvocatiroma.org, cinzia.ganzerli@mantova.pecavvocati.it e mirka.ricci@ordineavvocatiferrara.eu);

-Ricorrente-

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, GIÀ MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (MIUR), in persona del Ministro *pro-tempore*, – **U.S.R. PER L'EMILIA ROMAGNA**, in persona del Direttore Generale *pro-tempore*, elettivamente domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna in Via A. Testoni n. 6 (40123), con notifica PEC al seguente indirizzo: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it;

-Resistente-

NONCHÉ NEI CONFRONTI DI: Tutti i docenti collocati nelle graduatorie GPS per la Scuola Secondaria di II grado per la Provincia di Ferrara, nelle classi di concorso di appartenenza della ricorrente.

-Controinteressati-



OGGETTO: ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DELLA RICORRENTE AD ESSERE INSERITA NELLE GRADUATORIE PER LE SUPPLENZE (GPS) PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO DELLA PROVINCIA DI FERRARA CON IL LEGITTIMO PUNTEGGIO RISULTANTE DAI TITOLI POSSEDUTI.

PREMESSA IN FATTO

- La ricorrente è una docente in servizio presso l'Istituto Superiore "L.Einaudi" di Ferrara, in qualità di docente di scuola secondaria di II grado, supplente fino al termine delle attività didattiche (decorrenza 9.09.2020/30.06.2021), che ha correttamente presentato domanda per l'inserimento nella Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) della Provincia di Ferrara, sulle classi di concorso "A045", "B019" e "ADSS", dichiarando tutti i titoli ed i servizi utili ai fini dell'attribuzione del punteggio per la classe di concorso per cui possiede tutti i requisiti **(Cfr. doc. 1)**.
- Ciò nonostante la docente odierna ricorrente si è vista attribuire, all'interno delle graduatorie per le supplenze pubblicate dal Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per l'Emilia Romagna – Ambito Territoriale di Ferrara con D.D. n. 6646 del 01.09.2020, un punteggio non corrispondente al servizio complessivamente prestato **(Cfr. doc. 2)**, nella seguente misura:

posizione	ufficio	cognome	nome	data di nascita	provincia di nascita	classe di concorso	grado di istruzione	lingua italiana/slovena	fascia	punteggi o titolo accesso	punteggi o ulteriori titoli valutabili	punteggi o titoli artistici	punteggi o titoli di servizio	punteggi o totale	
17	FE	DAVI'	MONICA		01/06/1977	PA	A045	SS	I	2	23,50	3,00	0,00	36,00	62,50
6	FE	DAVI'	MONICA		01/06/1977	PA	B019	SS	I	2	18,00	0,00	0,00	36,00	54,00
37	FE	DAVI'	MONICA	01/06/1977	PA	ADSS	SS	I	2	9,00	0,00	0,00	36,00	45,00	

- Come si evince anche dalle tabelle di valutazione dei titoli **(Cfr. doc. 3)**, la ricorrente ha subito una ingiusta attribuzione di punteggi all'interno delle GPS, in quanto l'Amministrazione ha ommesso la valutazione di tutti gli anni di servizio prestati dalla docente.
- La ricorrente, considerando la domanda di inserimento nelle GPS come un mero aggiornamento, in sede di compilazione della domanda indicava gli ultimi anni di servizio e non già tutti quelli svolti a decorrere dall'a.s. 2016/2017 i quali, pur se in possesso dell'Amministrazione, non venivano considerati dal Sistema predisposto dal Ministero.



- L'Amministrazione non ha pertanto riconosciuto alla Prof.ssa Davi tutti gli anni di servizio espletati, nella seguente misura, come emerge dai contratti di lavoro allegati in atti (**Cfr. doc. 4**):
 - dal 26/01/2016 al 30/06/2016 presso I.I.S. "Orio-Vergani" di Ferrara (come potenziamento 18 ore);
 - dal 25/10/2016 al 30/06/ 2017 presso I.I.S. "Copernico-Carpeggiani" (per 5 ore sulla materia) e a completamento per le restanti 13 ore sul sostegno, presso l'I.I.S. "Luigi Einaudi" di Ferrara dal 16/11/ 2016 al 30/06/ 2017;
 - dal 23/09/2017 al 30/06/2018 presso I.I.S. "Luigi Einaudi" di Ferrara, sul sostegno 18 ore;
 - dal 28/09/2018 al 30/06/2019 presso I.I.S. "Orio-Vergani" di Ferrara, sul sostegno 18 ore;
 - dal 23/09/2019 al 30/06/2020 presso I.I.S. "Luigi Einaudi" di Ferrara, sul sostegno 18 ore.
- La ricorrente, all'interno della domanda di partecipazione, ha altresì dichiarato e certificato il possesso dei seguenti titoli (**Cfr. doc. 5**):
 - Eipass conseguito il 24/10/2019;
 - Master executive in project management conseguito il 30/12/2019;
 - Certificato LIM conseguito il 15/07/2018;
 - Master universitario di primo livello annuale di 1500 ore e 60 CFU in "Metodologie didattiche, psicologiche, antropologiche e teorie e metodi di progettazione, conseguito il 05/06/2018".
- L'illegittima quanto l'erronea attribuzione del punteggio della ricorrente è evidente se solo si considera che, al termine del triennio 2014/17, la stessa era in possesso, nella classe di concorso "A045", del medesimo punteggio ad oggi riconosciuto all'interno delle GPS, pur avendo conseguito i suindicati titoli ed aver prestato effettivo servizio, con la conseguenza che l'Amministrazione avrebbe dovuto attribuirle un punteggio superiore a quello oggi attribuito.
- In considerazione del macroscopico errore in cui è incorsa l'Amministrazione, in data



02.09.2020, la docente inviava all'Ufficio Scolastico Territoriale di Ferrara una richiesta di accesso civico (**Cfr. doc. 6**) nella quale, esponendo di aver subito errori nella attribuzione del punteggio, chiedeva di poter accedere alle GPS in questione e di ricevere copia dei verbali di attribuzione punteggio.

- Il Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per l'Emilia Romagna, in riscontro alla predetta istanza, si limitava a comunicare che *“che gli atti ai quali si chiede di accedere risultano inesistenti, in quanto la procedura informatizzata di gestione e valutazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) non prevede la redazione di “verbali di attribuzione punteggio”. Nei termini in cui è formulata, pertanto, la richiesta non può trovare accoglimento”* (**Cfr. doc. 7**).
- L'art. 8 dell'Ordinanza ministeriale n. 60/2020 (**Cfr. doc. 8**), in tema di “Valutazione dei titoli”, prevede che:
 1. Gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati, sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A, parte integrante della presente ordinanza, come di seguito determinati:
 - a) prima fascia infanzia e primaria, allegato A/1
 - b) seconda fascia infanzia e primaria, allegato A/2
 - c) prima fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/3
 - d) seconda fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/4
 - e) prima fascia ITP, allegato A/5
 - f) seconda fascia ITP, allegato A/6
 - g) prima fascia sostegno, allegato A/7
 - h) seconda fascia sostegno, allegato A/8



- i) prima fascia personale educativo, allegato A/9;
 - j) seconda fascia personale educativo, allegato A/10.
2. Ogni titolo può essere dichiarato una sola volta per ciascuna GPS.
 3. Per i titoli di servizio valgono le disposizioni di cui all'articolo 15.
 4. Il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati è proposto dal sistema informatico. I titoli artistici e professionali contrassegnati dalla sigla BA, valutabili per un massimo di 66 punti, non sono computati ai fini dell'attribuzione delle supplenze sul sostegno.
 5. Gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni.
 6. In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria.
 7. L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate.
 8. All'esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020.
 9. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all'interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000.
 10. Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 9, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura.
- Il predetto articolo dispone dunque che il sistema informatico si limita a proporre il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati, che poi dovranno essere valutati dai singoli Uffici Scolastici Provinciali.
 - **In caso di difformità tra i titoli dichiarati e quelli effettivamente posseduti, sui Dirigenti dei singoli U.S.P. grava pertanto l'onere di procedere alla rettifica del punteggio o all'esclusione del candidato dalla graduatoria.**
 - La ricorrente ha preso visione della errata valutazione da parte dell'Amministrazione che, del tutto illegittimamente, ha validato la domanda di partecipazione con un punteggio



inferiore a quello spettante, come reso evidente dal fatto che non è stato attribuito il legittimo punteggio risultante dal servizio complessivamente prestato.

- Di conseguenza, a causa di un errore di valutazione dell'Amministrazione, la docente è stata collocata in una posizione della graduatoria difforme da quella effettivamente spettante, con un punteggio non corrispondente all'effettiva esperienza professionale maturata ed ai titoli posseduti e dichiarati.
- Si rappresenta che l'art. 15 dell'O.M. n. 60/20 ha previsto la valutazione dei titoli di servizio nella seguente misura:

Articolo 15

(Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio)

1. Ciascun titolo di servizio può essere dichiarato una sola volta, come specifico o aspecifico, a scelta dell'aspirante, per ciascuna GPS di inserimento, e comunque per un massimo di 12 punti complessivi. Come servizio aspecifico si intende il servizio prestato su altra classe di concorso, tipo di posto o altro grado come determinato dalle tabelle di cui all'articolo 8, comma 1.
 2. Il servizio di insegnamento della religione cattolica e il corrispettivo servizio di alternativa sono valutati come servizi aspecifici.
 3. I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curricolari o su posto di sostegno, sono valutati, esclusivamente ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie di cui alla presente ordinanza, per l'intero periodo, secondo i criteri previsti per i contratti da lavoro dipendente.
 4. Il servizio di insegnamento antecedente all'anno 2000, prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell'infanzia pareggiata, è valutato la metà dei punteggi previsti per i punteggi specifici o aspecifici. Analogamente è valutato il servizio prestato nelle scuole non paritarie inserite negli albi regionali di cui all'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.
- La docente ha subito un trattamento illegittimo in quanto ha ottenuto una difforme valutazione dei suoi titoli, che non sono stati valutati in linea con la tabella di valutazione allegata all'O.M. n. 60/20, che così dispone:



C	Titoli di servizio	
C.1	<p>Servizio di insegnamento prestato sullo specifico grado, per scuola dell'infanzia e primaria, per posto comune o di sostegno, per cui si procede alla valutazione,</p> <p>a) nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ovvero nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie all'estero;</p> <p>b) nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, riconducibile alla specificità del posto di sostegno o del grado;</p> <p>c) nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.</p> <p>Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni,</p> <p>sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di</p> <p>Il servizio prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato</p>	<p>2</p> <p>12</p> <p>12</p>
C.2	<p>Servizio di insegnamento prestato su altro grado o su altra classe di concorso per cui si procede alla valutazione,</p> <p>a) nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie all'estero e nelle scuole militari;</p> <p>b) nell'ambito dei percorsi in diritto/dovere all'istruzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto su altra tipologia di posto o insegnamenti riconducibili ad altra classe di concorso;</p> <p>c) nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;</p> <p>d) nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, non riconducibile alla specificità del posto di sostegno o del grado.</p> <p>Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni,</p> <p>sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di</p> <p>Il servizio prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato</p>	<p>1</p> <p>6</p> <p>6</p>

- L'Amministrazione ha privato la ricorrente della legittima attribuzione del punteggio complessivamente spettante in base a tutti gli anni di servizio prestato, conferendo alla stessa soltanto 36 punti per i titoli di servizio, anziché il corretto punteggio che avrebbe dovuto essere pari a complessivi punti 102,50 per titoli e servizi maturati, cagionando in tal modo una collocazione all'interno della graduatoria difforme da quella spettante.
- L'arbitraria condotta del Ministero deve pertanto essere in tale sede rilevata, al fine di consentire la rettifica del punteggio erroneamente attribuito alla ricorrente e la sua conseguente collocazione nelle graduatorie per le supplenze per la Provincia di Ferrara, nelle classi di concorso di appartenenza, in una posizione conforme al legittimo



punteggio spettante comprensivo di tutti gli anni di servizio svolti.

DIRITTO

IN VIA PRELIMINARE

I. SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.

Occorre preliminarmente osservare, in relazione alla giurisdizione rispetto alle pretese di inserimento nelle graduatorie che, come sostenuto dalla recente sentenza n. 2823/2019 del Tribunale di Roma, sulla base dell'orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (ord. n. 25972 del 16/12/2016; v. anche, tra le altre, ord. n. 25840/2016 e n. 21196 del 13 settembre 2017), *“che occorre distinguere: Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sè preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo; Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla formazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”*.

È evidente nel caso di specie che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro, in quanto la ricorrente si trova a censurare l'operato dell'Amministrazione che, calcolando erroneamente il punteggio spettante ai fini dell'inserimento nelle GPS, ha determinato la collocazione della stessa in una posizione non conforme ai titoli complessivamente posseduti e dichiarati.

NEL MERITO

I. ERRATA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO PRESTATO. ERRONEITÀ NELL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO. VIOLAZIONE DI LEGGE. MANIFESTA ILLOGICITÀ.

L'Amministrazione, in palese violazione di quanto indicato nella Tabella di valutazione dei titoli allegata all'O.M. n. 60/20, non ha valutato correttamente il servizio



complessivamente svolto dalla docente a decorrere dall'a.s. 2016/17 che, seppur non espressamente indicato all'interno della domanda di partecipazione, **doveva essere attribuito in quanto conosciuto dal Sistema del Ministero dell'Istruzione.**

La ricorrente intende pertanto rivendicare il legittimo punteggio nelle GPS istituite per la Scuola secondaria di II grado per la Provincia di Ferrara, per tutti i titoli collegati alla domanda, che il Ministero avrebbe comunque dovuto considerare trattandosi di certificazioni già in possesso dell'Amministrazione.

Si precisa che costituisce espressione del fondamentale canone costituzionale del buon andamento a cui deve ispirarsi l'operato dell'Amministrazione, oltre che di quello generale di buona fede e correttezza, il principio secondo cui l'Amministrazione non può richiedere ai privati atti o certificati relativi a stati, qualità personali e fatti attestati in documenti già in possesso della stessa o di altra Amministrazione, in quanto è onere della predetta procedere alla loro acquisizione.

A ciò si aggiunge che il Ministero, del tutto inopinatamente, ha valutato erroneamente i titoli effettivamente posseduti dalla ricorrente, per divergenze informatiche di sistema che la stessa Amministrazione avrebbe dovuto colmare.

Si rappresenta infatti che tale responsabilità grava sull'Amministrazione resistente che, in conformità ai principi di buon andamento e buona fede, è obbligata a rimuovere le conseguenze negative sia di una eventuale interruzione del servizio, che in caso di errori nella "procedimentalizzazione" informatica.

Nel caso che ci occupa, la stessa Amministrazione avrebbe dovuto rettificare il punteggio della ricorrente, tenuto conto della difformità tra quanto posseduto da un lato e quanto riconosciuto dal Ministero nelle predette GPS.

A ciò si aggiunge il fatto che, trattandosi di dati prodotti dall'Amministrazione, la stessa ne è depositaria ed in quanto tale non può non considerare il servizio complessivamente svolto dalla docente dall'anno 2016 sino al corrente anno scolastico.

II. VIOLAZIONE DEL DOVERE DEL CD. SOCCORSO ISTRUTTORIO.



L'illegittima valutazione del punteggio della docente è stata determinata da un errore imputabile all'Amministrazione, che non ha considerato tutto il servizio prestato dalla docente ai fini dell'inserimento nelle GPS.

Si rammenta che, avuto riguardo a tutti quei procedimenti amministrativi interamente telematizzati, è obbligo dell'Amministrazione attivare il cd. Soccorso istruttorio ex art. 6 della legge n. 241/90.

Sulla base del consolidato e recente orientamento della giurisprudenza è necessario ribadire che *“il rischio inerente alle modalità di trasmissione non può far carico che alla parte che unilateralmente aveva scelto il relativo sistema e ne aveva imposto l'utilizzo ai partecipanti; e se rimane impossibile stabilire se vi sia stato un errore da parte del trasmittente, o piuttosto la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull'ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara”* (cfr. C.d.S., Sez. III, 25.1.2013, n. 481; in termini Tar Lombardia - Milano, Sez. I, 04.03.2019 n. 455 e questo Tar, Sez. I, 28.7.2015, n. 1094); facendone discendere, quale corollario, che *“...le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi debbano collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti fra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni, nei reciproci rapporti”* (cfr. questo Tar, Sez. I, 28.7.2015, n. 1094; in termini, Tar Lecce 10.06.2019, n. 977). In buona sostanza, dalla natura meramente strumentale dell'informatica applicata all'attività della pubblica Amministrazione discende il corollario dell'onere per l'Amministrazione stessa di accollarsi il rischio dei malfunzionamenti e degli esiti anomali dei sistemi informatici di cui la stessa si avvale; anche come contropartita dell'agevolazione che deriva -sul fronte organizzativo interno- dalla gestione digitale dei flussi documentali. Tale utilità deve cioè essere controbilanciata dalla capacità di rimediare alle occasionali possibili disfunzioni che possano verificarsi, in particolare attraverso lo strumento procedimentale del soccorso istruttorio (art. 83 d.lgs. n. 50/2016 e art. 6 l. n. 241/1990). In senso conforme anche la decisione n. 5136 del 7.11.2017 della quarta Sezione del Consiglio di Stato, a termini



della quale incombe sul gestore del sistema “predisporre, o comunque consentire, modalità alternative di inoltro delle domande”, proprio per ovviare a possibili malfunzionamenti del sistema stesso. In ipotesi dubbie, pertanto, gli effetti devono ricadere sul gestore del sistema; e ciò non solo in applicazione dei principi di par condicio e di favor participationis nelle procedure di gara (come già specificato in sede cautelare) ma anche come ricaduta dell'utilità che la pubblica Amministrazione trae dall'utilizzo di tali più spediti sistemi, fino a configurarsi in capo all'Amministrazione stessa un obbligo di predisporre “pro futuro ed in un'ottica conformativa del potere... unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda” (in tal senso TAR Roma, Sez. III, 11.1.2018 n. 299). Proprio di recente il Consiglio di Stato è tornato sul tema con la sentenza n. 86 del 7 gennaio 2020 esprimendo principi sostanzialmente in linea con la giurisprudenza sin qui richiamata: “Devono qui trovare applicazione i consolidati principi, affermati da questo Consiglio di Stato, secondo cui non può essere escluso dalla gara un concorrente che abbia curato il caricamento della documentazione di gara sulla piattaforma telematica entro l'orario fissato per tale operazione, ma non è riuscito a finalizzare l'invio a causa di un malfunzionamento del sistema, imputabile al gestore (v. di recente, per un caso non dissimile, Cons. St., sez. V, 20 novembre 2019, n. 7922 e anche la sentenza di questa sezione III, 7 luglio 2017, n. 3245, che però concerne un errore dell'impresa e non già un malfunzionamento del sistema)”; facendone discendere che “se rimane impossibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del trasmittente o, piuttosto, la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull'ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 25 gennaio 2013, n. 481)” (Cfr. doc.ti 9-10: Sentenza TAR Puglia n. 461/2020; Sentenza Consiglio di Stato n. 86/2020).

In tal caso, le disfunzioni operative dell'Amministrazione sono pertanto da imputarsi al Ministero stesso, che con la sua condotta ha impedito la regolare e completa



valutazione dei titoli di servizio posseduti dalla docente, alla quale è stato attribuito un punteggio difforme da quello effettivamente spettante.

Come già sostenuto dalla Giurisprudenza amministrativa, *“le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, **non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l’ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti**”* (Tar Lazio III bis n. 08312/2016; in termini cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136).

È evidente che, nel caso di specie, l’Amministrazione ha posto a carico della ricorrente una serie di disfunzioni del sistema informatico, in quanto ha proceduto alla valutazione parziale del servizio svolto dalla docente, attribuendole soli 36 punti in luogo di quelli effettivi da riconoscere in conformità all’esperienza professionale maturata, pur avendo piena cognizione del servizio espletato dalla docente nel corso degli anni.

Ciò ha inevitabilmente comportato una collocazione della ricorrente all’interno delle graduatorie in una posizione non corrispondente a quella effettivamente risultante dalla sommatoria dei punteggi posseduti, condizione determinata da un errore dell’Amministrazione.

Per tutti i suesposti motivi, l’Amministrazione è tenuta alla rettifica del punteggio erroneamente attribuito alla docente, che ha determinato una illegittima collocazione della stessa all’interno delle GPS.

TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO

La ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

RICORRE

All’Ill.mo Tribunale adito affinché, fissata ex art. 415/2 C.P.C. l’udienza di discussione di cui all’art. 420 C.P.C., e istruita la causa, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

ACCOGLIERE IL RICORSO E, PER L’EFFETTO,



- **DICHIARARE ED ACCERTARE** il diritto della ricorrente ad ottenere il legittimo punteggio risultante dai titoli e servizi complessivamente posseduti;

- **CONDANNARE** l'Amministrazione alla rettifica delle GPS per la Scuola secondaria di II grado per la Provincia di Ferrara, previa attribuzione del punteggio effettivamente spettante alla ricorrente, come ritenuto di giustizia.

Con espressa riserva di agire con separato giudizio al fine di chiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla perdita di incarichi di lavoro non assegnati a causa dell'attribuzione di un punteggio inferiore rispetto a quanto previsto dalla tabella di valutazione dei titoli allegata all'O.M. n. 60/20.

Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore dei difensori costituiti che si dichiarano antistatari.

Si allega, in copia, la seguente documentazione:

1. Domanda di partecipazione;
2. D.D. U.S.R. Emilia Romagna n. 6646 del 01.09.2020 e graduatorie allegate;
3. Tabelle di valutazione dei titoli;
4. Contratti di lavoro;
5. Titoli dichiarati e posseduti;
6. Accesso civico;
7. D.D. U.S.R. Emilia Romagna n. 8222 del 02.10.2020;
8. Ordinanza ministeriale n. 60/2020;
9. Sentenza TAR Puglia n. 461/2020;
10. Sentenza Consiglio di Stato n. 86/2020.

Con ogni ulteriore consentita riserva di dedurre e produrre.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che la causa ha un valore indeterminabile, pertanto l'importo del C.U. dovuto è pari ad € 259,00.

Roma-Mantova, 27.12.2020

Firmato digitalmente



Avv. Cinzia Ganzerli
Avv. Domenico Naso
Avv. Mirka Ricci

ISTANZA PER LA NOTIFICA DEL RICORSO PER PUBBLICI PROCLAMI

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono la ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

ESPONGONO

- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso che precede dovrebbe essere notificato ai docenti potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che sono collocati all'interno delle GPS di appartenenza della ricorrente nelle stesse classi di concorso.

RILEVATO CHE

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;

- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per la ricorrente;

- sul punto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito che *"Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione")*, a norma del quale può essere autorizzata la notificazione del ricorso *"con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile"*;

- visto l'art. 151 c.p.c, il quale dispone che *"Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge"*;

- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario.



Tanto premesso, i sottoscritti avvocati,

FANNO ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – Voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

Voglia pertanto autorizzare la notifica del ricorso che precede nei confronti di tutti i docenti inseriti nelle GPS di appartenenza della ricorrente.

Roma, 27.12.2020

Firmato digitalmente

Avv. Domenico Naso

Avv. Cinzia Ganzerli

Avv. Mirka Ricci

